

N. 1854

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERTONI, CALVI e RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1996

Gratuità del procedimento di correzione delle sentenze (articoli 287 e 391-*bis* del codice di procedura civile) e di quello per revocazione nelle ipotesi di cui all’articolo 395, n. 4, del codice di procedura civile

ONOREVOLI SENATORI. - È manifestamente ingiusto che la parte la quale ha subito danno a causa di omissioni o errore materiale o di calcolo del giudice sia anche costretta a spese per ottenere la correzione di una sentenza o la sua revocazione se pronunciata dalla Corte di cassazione ma affetta da errore di fatto ai sensi dell'arti-

colo 395, n. 4, del codice di procedura civile (articoli 287 e 391-*bis* del codice di procedura civile).

Di qui l'esigenza di prevedere la gratuità dei procedimenti, salvo, naturalmente, l'attesa del rimborso delle spese anticipate sull'erario, in caso di soccombenza dell'istante.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 288 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 288-bis. - (*Gratuità del procedimento*). - Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento sono esenti, senza limite di valore, dalla imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Le spese, anche di notificazione, sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 391-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 391-ter. - (*Gratuità del procedimento*). - Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento sono esenti, senza limite di valore, dalla imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Le spese, anche di notificazione, sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario».

Art. 3.

1. Se l'istanza di cui agli articoli 1 e 2 è respinta, il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese anticipate agli uffici giudiziari.

Art. 4.

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 350 milioni a partire dal 1997, si provve-

de a carico del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1997.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.